

382 (Cause di scioglimento delle società di persone)
Articolo vigente red
Art. 382 (Cause di scioglimento delle società di persone) (1)
1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.".
2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.".
3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
(1) come sostituito dall'art. 39 (Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) Decreto Igs correttivo 2020

Precedente formulazione | green

Art. 382 Sostituzione dei termini fallito e fallimento

1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 2 Phoca PDF



382 (Cause di scioglimento delle società di persone)

giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza».

la giurisnrudenza lgreen

- 2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».
- 3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.».

ia giarispraderiza įgreeri						

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

www.foroeuropeo.it Pagina 2 / 2 Phoca PDF